



Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

Statuto
del Comune di Calvizzano

Approvato con deliberazione commissariale n. 13 del 20/02/2020

INDICE

TITOLO I	5
PRINCIPI FONDAMENTALI.....	5
Art. 1 - Origini e insegne del comune	5
Art. 2 - Autonomia e funzioni del comune.....	5
Art. 3 - Il Territorio e la sede comunale	6
Art. 4 - Valori fondamentali	6
Art. 5 - Statuto comunale	7
Art. 6 - Regolamenti.....	8
Art. 7 - Pari opportunità	8
TITOLO II.....	9
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.....	9
Art. 8 - Organi di governo.....	9
Art. 9 - Il Consiglio comunale.....	9
Art. 10 - Attribuzioni dei consigli	9
Art. 11 - Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio.....	10
Art. 12 – Presidenza del Consiglio.....	11
Art. 13 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio	11
Art. 14 – Regolamento del Consiglio Comunale	12
Art. 15 – Adunanze e Deliberazioni	12
Art. 16 – Pubblicazione delle deliberazioni e trasmissioni.....	13
Art. 17 - Sedute e convocazione.....	13
Art. 18 - Cittadinanza onoraria.....	13
Art. 19 - Diritti e prerogative dei consiglieri	14
Art. 20 - Doveri de consiglieri comunali.....	14
Art. 21 - Cessazione dalla carica di consigliere, sospensione, decadenza e dimissioni .	15
Art. 22 - Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo	16
Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti	17
Art. 24 - Commissioni temporanee o speciali	17
Art. 25 - Linee programmatiche di mandato	17
Art. 26 - La Giunta comunale.....	18
Art. 27 - I divieti per la composizione della Giunta comunale.....	19
Art. 28 - Competenze e funzionamento della Giunta comunale.....	19

Art. 29 - Revoca e dimissioni degli assessori.....	20
Art. 30 - Il Sindaco	20
Art. 31 - Competenze del Sindaco.....	21
Art. 32 - Funzioni di competenza statale	22
Art. 33 - Cessazione dalla carica di Sindaco	23
Art. 34 - Mozione di sfiducia	23
TITOLO III	25
PARTECIPAZIONE E ACCESSO	25
Art. 35 - Diritto generale di partecipazione	25
Art. 36 - Partecipazione popolare	25
Art. 37 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi	26
Art. 38 - La Consulta Permanente degli Anziani.....	26
Art. 39 - I referendum comunali.....	26
Art. 40 - Gli effetti del referendum	27
Art. 41 - Pubblicità degli atti e diritto di accesso	27
Art. 42 - Diritto di accesso documentale	28
Art. 43 - Partecipazione al procedimento amministrativo	28
Art. 44 - Azione popolare.....	28
Art. 45 - Libere forme associative	29
Art. 46 - La consultazione diretta dei cittadini	29
Art. 47 - Il Difensore civico	29
TITOLO IV	31
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	31
CAPO I UFFICI E PERSONALE	31
Art. 48 - Principi generali amministrativi.....	31
Art. 49 - Organizzazione degli uffici e del personale	31
Art. 50 - Regolamento degli uffici e dei servizi	32
Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi	32
Art. 52 - Il Segretario generale	33
Art. 53 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale	33
Art. 54- Incarichi a contratto	34
TITOLO V	35
I SERVIZI PUBBLICI.....	35
CAPO I I SERVIZI	35
Art. 55 - Gestione dei servizi pubblici locali.....	35

Art. 56 - Gestione in economia	36
Art. 57 - Concessione a terzi	36
Art. 58 - Aziende speciali	36
Art. 59 - Istituzioni	37
Art. 60 - Le società di capitali	38
Art. 61 - Convenzioni	38
Art. 62 - Consorzi	38
Art. 63 - Accordi di programma	38
TITOLO VI	40
FINANZA E CONTABILITÀ	40
CAPO I PRINCIPI GENERALI	40
Art. 64 - Ordinamento	40
Art. 65 - Demanio e Patrimonio	40
Art. 66 - Bilanci e Documento Unico di Programmazione	41
Art. 67 - Regolamento di contabilità	41
Art. 68 - Servizio di tesoreria	42
Art. 69 - Revisione economico-finanziaria	42
Art. 70 - Ciclo della performance (programmazione e misurazione)	43
Art. 71 - Ciclo della performance e Controlli interni	44
Art. 72 - Controllo sugli equilibri finanziari	44
Art. 73 - Controllo di gestione	44
Art. 74 - Determinazioni a contrattare e relative procedure	45
TITOLO VII	46
NORME TRANSITORIE E FINALI	46
Art. 75 - Disposizioni finali	46
Art. 76 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto	46

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Origini e insegne del comune -

1. Il Comune di Calvizzano trae origine dall'antico *Praedium Calvitianum*, località sorta nei pressi dell'antica Via Campana in epoca dell'Impero Romano. In documenti risalenti al 911 e 934 è indicato come *Locus Calbectianum*, successivamente, prima del 1252, trasformato in Casale feudale, nel 1504 in Casale Demaniale, nel 1669 in Feudo Baronale, nel 1681 in Feudo Ducale e, infine, in Comune Autonomo, dal 2 Agosto 1806 con l'emanazione della legge sull'abolizione della feudalità e di tutte le sue attribuzioni.
2. Lo stemma del Comune di Calvizzano, come da Decreto del Capo del Governo del 9 maggio 1930, trascritto nei registri della Consulta Araldica del 10 maggio 1930, ha le seguenti caratteristiche: *“di colore verde ed uno scudetto barocco d'argento, caricati di una testa calva, rivolta di profilo naturale”*.
3. Lo stemma comunale è riprodotto nei timbri ed in tutti i documenti, attestati e certificati ufficiali prodotti dall'Ente, nonché su tutto il materiale a stampa (carta intestata, buste, manifesti murali ecc.).
4. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune di Calvizzano, per fini non istituzionali, sono vietati. L'uso può essere concesso insieme al patrocinio di pubbliche manifestazioni, secondo le disposizioni regolamentari in materia.
5. Il labaro del Comune di Calvizzano ha le seguenti caratteristiche: presenta tre bande verticali, due di colore verde ai lati e quella centrale bianca su cui insiste uno scudo barocco intessuto d'azzurro e fili d'oro, al centro del quale è raffigurata una testa calva al naturale, rivolta di profilo e sotto recante la scritta in oro Comune di Calvizzano.
6. In occasione della cerimonia di nomina del Sindaco a Difensore Ideale dell'infanzia, il labaro comunale è stato insignito nel 1997 del gagliardetto dell'UNICEF, per i meriti del Comune di Calvizzano a tutela della difesa per l'infanzia, dalla Vice Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF.
7. Il labaro comunale viene esibito nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in pubbliche manifestazioni.

Art. 2 - Autonomia e funzioni del comune -

1. Il Comune di Calvizzano è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e, con il presente Statuto, pone i fondamenti del proprio ordinamento giuridico ed organizzativo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È titolare di funzioni proprie e di

quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri comuni e con la città metropolitana.
5. Il Comune, nell'ambito dei servizi di competenza statale, gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 3 - Il Territorio e la sede comunale -

1. Il territorio del Comune di Calvizzano ha un'estensione di 3,9 kmq ed è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali fogli 1, 2, 3, 4 e 5 confinanti:
 - a sud con il territorio del Comune di Marano di Napoli;
 - a sud ovest e a nord con il territorio del Comune di Villaricca;
 - a nord ovest con il territorio del Comune di Qualiano;
 - ad est e nord est con il territorio del Comune di Mugnano di Napoli.
2. Il palazzo civico, sede del Comune, è sito al Largo Francesco Caracciolo. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari e straordinarie, con deliberazione motivata, rispettivamente, del Consiglio o della Giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con Legge della Regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, sentita la popolazione nelle forme previste dalla legge regionale.

Art. 4 - Valori fondamentali -

1. Nel preminente interesse della popolazione, il Comune di Calvizzano assume come fondamentali l'esercizio delle funzioni riguardanti:
 - a) La tutela della famiglia;
 - b) L'assistenza alle fasce più deboli;
 - c) Il sostegno e lo sviluppo dell'economia nelle varie attività e manifestazioni di iniziative in ogni campo;
 - d) L'efficienza dei servizi pubblici;

- e) L'ordinata convivenza sociale e civile;
- f) Lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione e la socializzazione, contro ogni forma di violenza;
- g) La formazione dei giovani, rimuovendo gli ostacoli che limitino il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini a ogni ordine e grado dell'istruzione;
- h) L'uguaglianza e la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali;
- i) La valorizzazione diretta del ruolo degli anziani nella società, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- j) La tutela e promozione dei diritti a favore delle persone diversamente abili anche rimuovendo gli ostacoli che limitano il loro pieno inserimento sociale;
- k) Lo sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, armonico ed ecologicamente sostenibile;
- l) La tutela e la valorizzazione del patrimonio, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
- m) La tutela dell'ambiente;
- n) L'effettivo esercizio del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
- o) Il diritto alla cultura ed alla formazione permanente;
- p) La promozione della legalità anche attraverso azioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni corruttivi;
- q) La valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali e la conoscenza storica del territorio;
- r) Una adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- s) La promozione di attività sportive e ricreative;
- t) La partecipazione attiva dei cittadini al governo del Comune;
- u) La cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Art. 5 - Statuto comunale -

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 6 - Regolamenti -

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 7 - Pari opportunità -

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, ai sensi della normativa vigente.
2. Al fine di assicurare pari opportunità tra donne e uomini, inoltre:
 - a) garantisce, nel rispetto della Legge, la parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive;
 - b) riserva ad entrambi i sessi i posti di componenti nelle commissioni consultive interne e in quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità tra donne e uomini sul lavoro;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 8 - Organi di governo -

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 9 - Il Consiglio comunale -

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico - amministrativo, quale espressione diretta della comunità amministrata, con potestà statutaria e regolamentare.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Le competenze del Consiglio, compreso il Sindaco, le modalità di elezione, la durata, nonché il numero dei consiglieri, il loro status giuridico, le cause di incandidabilità, ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga, la supplenza, sono regolati dalla Legge.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, salvo i casi di sospensione e scioglimento anticipati previsti dalla Legge.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge o dal Regolamento.

Art. 10 - Attribuzioni dei consigli -

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, provvedimenti previsionali e programmatici, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e città metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario generale o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge;
 - l) istituzione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel proprio seno, di commissioni consiliari i cui poteri, composizione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento consiliare;
 - m) partecipazione alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 11 - Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio -

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del Testo Unico degli Enti Locali e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del richiamato Testo Unico.
3. L'Assemblea procede, poi, all'elezione del Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

5. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana e la comunicazione dei componenti della Giunta comunale, compreso il Vice Sindaco.
6. Il Consiglio comunale, sempre nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e s.m.i. e procede a trattare altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Presidenza del Consiglio -

1. Il Consiglio comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli assegnati.
2. Il Presidente è organo *super partes*, esercita la carica con imparzialità ed è garante delle regole che ne caratterizzano il ruolo istituzionale.
3. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
4. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso. Può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio, nonché per il venir meno del ruolo *super partes* di neutralità politica proprio dell'organo.
7. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. È discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio.

Art. 13 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio -

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, ne presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) formula l'ordine del giorno del Consiglio comunale in accordo con il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo;
 - d) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - e) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

- f) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
 - g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - h) coordina le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - i) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - j) è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi non oltre 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
 - k) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 14 – Regolamento del Consiglio Comunale -

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio del potere di autonomia organizzativa e funzionale, adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio Regolamento che disciplina, oltre a quanto già previsto nel presente Statuto:
- a) modalità e tempi di convocazione;
 - b) iniziative sulle proposte di deliberazione;
 - c) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) ordine del giorno;
 - e) consegna dell'avviso di convocazione;
 - f) ordine delle discussioni e svolgimento delle sedute;
 - g) *quorum* strutturale per la validità delle sedute e calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni;
 - h) pubblicità delle sedute;
 - i) funzionamento delle commissioni consiliari;
 - j) gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo;
 - k) diritti e doveri dei componenti delle commissioni consiliari;
 - l) cittadinanza onoraria;
 - m) ogni altra norma necessaria per il buon funzionamento del Consiglio comunale.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 15 – Adunanze e Deliberazioni -

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Per la validità dell'adunanza del Consiglio in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in un altro giorno, deve essere presente almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui la Legge stabilisca la votazione segreta.
6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
7. In occasione delle riunioni del Consiglio devono essere esposte all'esterno del palazzo civico, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Art. 16 – Pubblicazione delle deliberazioni e trasmissioni -

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate all'albo pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e quelle in materia di “*Amministrazione Trasparente*” nell'apposita sezione del sito istituzionale.
2. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio *on line*, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
3. Al fine di assicurare la celerità del procedimento e per esigenze di economicità, il Regolamento deve prevedere la trasmissione di cui al precedente comma mediante sistemi informatici.

Art. 17 - Sedute e convocazione -

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie o urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e degli atti di programmazione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate e notificate almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta, quelle straordinarie almeno tre, quelle urgenti almeno ventiquattro ore prima. Tali giorni si intendono liberi.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio nel rispetto del precedente art. 13.

Art. 18 - Cittadinanza onoraria -

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Calvizzano, secondo le modalità previste nel Regolamento di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 19 - Diritti e prerogative dei consiglieri -

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 13 del presente Statuto e di presentare interrogazioni e mozioni.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
4. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
5. Il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori sono disciplinati dalla Legge.

Art. 20 - Doveri de consiglieri comunali -

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle dei funzionari.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Ai consiglieri comunali, assessori e Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle eventuali commissioni consiliari delle quali fanno parte.
5. Nei confronti del consigliere che non intervenga a n. tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificazione, il Presidente del Consiglio promuove l'avvio del procedimento per dichiararne la decadenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica di avvio del

procedimento senza che il Consigliere interessato abbia fatto pervenire per iscritto le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.

6. Al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza, i titolari di incarichi politici sono tenuti a presentare i seguenti documenti e informazioni, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
 - d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - g) ogni altra attestazione o documento richiesto dalla Legge.
7. Nel Regolamento del Consiglio comunale sono, inoltre, disciplinate le modalità procedurali per considerare le assenze dei consiglieri come ingiustificate ai fini della decadenza.

Art. 21 - Cessazione dalla carica di consigliere, sospensione, decadenza e dimissioni -

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. Il seggio che durante il mandato per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Quando successivamente alla elezione di un componente del Consiglio si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal capo II del Testo Unico degli Enti Locali, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal citato capo, il Consiglio comunale gliela contesta, per il tramite del Presidente.
4. L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
5. Nel caso in cui venga proposta azione popolare prevista dall'art. 70 del Testo Unico degli Enti Locali, il termine di dieci giorni di cui al comma precedente decorre dalla data di notificazione del ricorso.
6. Entro i 10 giorni successivi, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
7. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto.

8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
9. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
10. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi degli articoli 10 e 11 D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 45, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali.
11. Nel periodo di sospensione, disposto ai sensi del D.Lgs. n. 235/2012, i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione, ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.
12. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 22 - Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo -

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari designando un loro capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. È consentito il gruppo formato da almeno due consiglieri. Sono previsti gruppi consiliari formati da un solo consigliere nel caso in cui questi sia l'unico eletto della lista.
3. Nelle more della loro designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista che ha espresso i consiglieri eletti.
4. I consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo possono confluire esclusivamente in quello misto che designa al suo interno un capogruppo. Nelle more di tale designazione, ovvero in caso di disaccordo, s'intenderà designato il consigliere che di quel gruppo ha conseguito la più alta cifra individuale.

5. È istituita la Conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio che la convoca e dai capigruppo consiliari.
6. Alla Conferenza dei capigruppo hanno facoltà di partecipare il Segretario generale e i responsabili dei servizi, ove richiesto.

Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti -

1. Il Consiglio comunale istituisce tre commissioni consiliari permanenti:
 - a) Bilancio e Programmazione;
 - b) Governo del Territorio e Tutela dell'Ambiente;
 - c) Affari Generali, Statuto e Regolamenti.
2. Il Regolamento consiliare ne determina la composizione nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, la presenza di componenti dei due generi, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, le attribuzioni e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Esse esercitano anche il controllo amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere, con le modalità previste dal Regolamento, l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e loro integrazioni, modifiche e varianti, di competenza.
5. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo di vigilanza o di tutti gli altri organi, le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
6. Alle riunioni deve partecipare un dipendente comunale, assegnato al servizio della cui materia la commissione si occupa, incaricato di redigere i relativi verbali.

Art. 24 - Commissioni temporanee o speciali -

1. Il Consiglio comunale istituisce, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, con criterio proporzionale, commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali, di controllo, d'indagine e di inchiesta, determinandone, all'atto della loro istituzione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento necessarie all'espletamento del mandato ed il termine entro il quale devono esprimersi.
2. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di opposizione. Alla relativa elezione partecipano i soli consiglieri di minoranza.

Art. 25 - Linee programmatiche di mandato -

1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta e illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, e comunque entro il 31 luglio di ogni anno, in occasione della salvaguardia degli equilibri finanziari e ricognizione dei piani e programmi. Nel corso della durata del mandato, tali linee possono essere integrate con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, attraverso l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP).
4. Il programma di mandato deve essere successivamente declinato nel DUP e richiamato dalla *“Relazione di inizio e di fine mandato del Sindaco”*, al fine di evidenziare la loro relazione e coerenza con lo stesso, le integrazioni e modifiche che sono eventualmente intervenute durante lo svolgimento del mandato, nonché la rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 26 - La Giunta comunale -

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, stabilito dalla Legge, delegati formalmente per specifici settori omogenei.
2. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati assessori, sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti inerenti alla loro delega.
5. Gli assessori esterni hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri comunali di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la seduta il Vice Sindaco, o, in assenza di quest'ultimo, l'assessore anziano.
7. Per tutti i componenti della Giunta comunale vigono i doveri di astensione di cui all'art. 20, comma 2, del presente Statuto.
8. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
9. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione previsto dalla Legge.

Art. 27 - I divieti per la composizione della Giunta comunale -

1. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco né essere nominati rappresentanti del comune.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nell'ambito del territorio comunale amministrato.
3. Ai componenti della Giunta, è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 28 - Competenze e funzionamento della Giunta comunale -

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del comune nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale ed è organo che opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario generale o ai funzionari, e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. I singoli assessori comunali coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni, seguendo le attività politiche ed amministrative del comune per le materie assegnate nell'atto di nomina.
5. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.
6. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa argomenti da trattare, dirige e coordina l'attività della stessa ed assume l'unità d'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità della stessa.
7. Per la validità delle sedute di Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti (incluso il Sindaco). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia stabilita una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Sindaco. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni nei casi previsti dalla Legge.
8. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Sindaco può consentire l'audizione dei funzionari del Comune al fine di acquisire chiarimenti ed elementi integrativi sugli argomenti in discussione.

10. Le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
11. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica secondo le analoghe modalità stabilite per i consiglieri nel Regolamento consiliare.
12. Ai componenti della Giunta comunale spettano le indennità, aspettative, permessi ed i rimborsi previsti dalla Legge.

Art. 29 - Revoca e dimissioni degli assessori -

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
2. Le dimissioni da assessore devono essere presentate per iscritto indirizzate al Sindaco e al Segretario generale e acquisite al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto; sono efficaci fin dal momento della loro presentazione, vale a dire dal momento in cui le stesse sono formalizzate *ope legis* (presentazione al protocollo del comune oppure verbalizzate nelle sedute del Consiglio comunale o della Giunta).
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro trenta giorni e ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30 - Il Sindaco -

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile se ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi con funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti.
7. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento pronunciando la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la*

Costituzione italiana, le leggi della Repubblica, l'ordinamento comunale e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 31 - Competenze del Sindaco -

1. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni:
 - a) sottoscrive la relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato;
 - b) sottoscrive la relazione di fine mandato, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;
 - c) salvo quanto previsto dall'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali, esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - d) promuove, conclude e sottoscrive gli Accordi di programma secondo le direttive fissate dal Consiglio comunale;
 - e) ha la rappresentanza legale del Comune che può delegare a ciascun Responsabile di Settore, nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti;
 - f) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei relativi piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
 - g) indice i referendum comunali.
2. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale *Autorità locale* nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
3. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale; le medesime ordinanze sono adottate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
4. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, per armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e

generali degli utenti. Al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del territorio comunale interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza *non contingibile e urgente*, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

5. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree del territorio comunale interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza *non contingibile e urgente*, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Art. 32 - Funzioni di competenza statale -

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla Legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
3. Adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

5. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Le ordinanze "contingibili ed urgenti" emanate dal Sindaco devono recare una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari.
9. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 33 - Cessazione dalla carica di Sindaco -

1. La legge statale disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.
2. Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco, acquisite al protocollo dell'Ente, indirizzate al Consiglio e al Segretario generale, una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le stesse siano state ritirate, divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla rispettiva carica, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.
3. Di tale evenienza il Segretario generale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 34 - Mozione di sfiducia -

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Segretario generale

ne informa il Prefetto ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali.

TITOLO III PARTECIPAZIONE E ACCESSO

Art. 35 - *Diritto generale di partecipazione* -

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione locale, per la tutela degli interessi collettivi.
2. Ai cittadini e alle loro formazioni sociali è assicurato il diritto di partecipare e concorrere alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune.

Art. 36 - *Partecipazione popolare* -

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Sono previste forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
4. Il Comune promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. La partecipazione si attua, altresì, mediante il referendum, il diritto di accesso, la partecipazione al procedimento amministrativo, questionari, il Consiglio comunale aperto, il Consiglio comunale dei ragazzi, la Consulta Permanente degli Anziani e la consultazione diretta dei cittadini.
6. Le proposte di iniziativa popolare possono essere presentate dagli elettori del Comune, per l'adozione di atti di competenza dell'Ente, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione. Tali proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro trenta giorni dalla loro presentazione.
7. I cittadini possono presentare petizioni al Sindaco al fine di sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o di esporre esigenze di natura collettiva. La petizione è assegnata ai Settori *ratione materiae* e inviata in copia ai capigruppo.
8. Il cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi di interesse collettivo inerenti l'attività amministrativa; la risposta motivata deve essere formulata entro trenta giorni dalla presentazione.
9. I questionari sono volti all'acquisizione di elementi di valutazione per indirizzare le scelte di politica amministrativa relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi.
10. Il Consiglio comunale aperto è convocato su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ogni qual volta il Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio, e la

Conferenza dei Capigruppo, lo ritenga opportuno ovvero quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri assegnati ovvero almeno 500 cittadini residenti.

Art. 37 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi -

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - a) ambiente;
 - b) sport e tempo libero;
 - c) cittadinanza attiva e solidarietà;
 - d) scuola e cultura.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi sono stabilite con il Regolamento consiliare.

Art. 38 - La Consulta Permanente degli Anziani -

1. La Consulta degli Anziani è un organismo apartitico, opera senza fine di lucro secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
2. Essa ha come scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche degli anziani, promuovendone e organizzandone le attività.
3. Collabora con l'Amministrazione comunale nelle specifiche attività rivolte alla terza età.
4. Predispone annualmente un programma che viene poi sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione comunale per l'approvazione e l'eventuale finanziamento.
5. Essa opera principalmente nelle seguenti 3 (tre) aree tematiche:
 - a) Attività a favore della terza età e dell'integrazione sociale;
 - b) Sport, cultura, tempo libero e ambiente;
 - c) Condizioni e Qualità della Vita.

Art. 39 - I referendum comunali -

1. Il referendum è ammesso solo su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum abrogativi su materia di tributi e di tariffe e su materie vincolate dalle leggi statali o regionali
3. Non sono, inoltre, ammessi referendum abrogativi sulle seguenti materie:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - c) la pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi;
 - d) il personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) le nomine e le designazioni.

4. Le materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, possono essere solo oggetto di referendum consultivo e propositivo.
5. Possono essere indetti referendum consultivi e propositivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di notevole rilievo per la collettività cittadina.
6. Il referendum è indetto, allorché ne sia fatta proposta dal Consiglio comunale, con deliberazione assunta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. Il referendum può essere promosso, altresì, mediante richiesta di almeno il dieci per cento degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
9. Il Regolamento del Consiglio comunale fissa i requisiti di ammissibilità del referendum, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il Regolamento determina, altresì, i casi nei quali l'esito del referendum comporta, fino alla determinazione del Consiglio comunale, la sospensione degli effetti dell'atto oggetto della consultazione referendaria.
10. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto comunale e provinciale e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi all'insediamento.

Art. 40 - Gli effetti del referendum -

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui voti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, altrimenti è dichiarato respinto.
2. L'esito del referendum viene comunicato al Consiglio comunale; in caso di esito favorevole, rispettivamente, il Sindaco è tenuto a proporre alla Giunta e il Presidente al Consiglio comunale l'adozione degli atti di loro competenza entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 41 - Pubblicità degli atti e diritto di accesso -

1. Il Comune è tenuto a pubblicare documenti e informazioni con le forme, le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente; a tale obbligo corrisponde il diritto di chiunque a richiederne la pubblicazione, nei casi in cui sia stato omesso l'adempimento previsto dalla Legge come obbligatorio.
2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge.
3. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasparenza, di accesso documentale ed apposito regolamento.

4. La pubblicità degli atti è garantita attraverso la pubblicazione tempestiva all'albo pretorio *on line* e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet istituzionale, ove richiesto dalla Legge.
5. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, dei provvedimenti ed in genere dei documenti amministrativi secondo le modalità, termini ed esclusioni stabilite dal Regolamento comunale che ne disciplina la materia.

Art. 42 - Diritto di accesso documentale -

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
3. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 43 - Partecipazione al procedimento amministrativo -

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi. Tale procedimento è disciplinato dalla Legge 7 agosto 2000, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.
4. La partecipazione al procedimento amministrativo di cui al presente articolo si attua secondo le modalità e forme disciplinate nell'apposito Regolamento.

Art. 44 - Azione popolare -

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 45 - Libere forme associative -

1. Il Comune, nei limiti dei propri compiti e finalità, attua il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 della Costituzione.
2. Il Comune di Calvizzano, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Alle organizzazioni di cui al precedente comma, secondo criteri e modalità fissati da apposito regolamento, possono essere, in particolare, riconosciuti:
 - a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
 - b) il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate;
 - c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
 - d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
 - e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune.
4. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico.
5. Il Comune istituisce l'Albo delle associazioni comunali di cui ai precedenti commi ed appronta appositi strumenti informatici per garantire efficienza e trasparenza nel rapporto con le associazioni che operano nel territorio comunale, in sussidiarietà con il Comune.

Art. 46 - La consultazione diretta dei cittadini -

1. Il Consiglio comunale, su richiesta della metà più uno dei propri componenti, delibera la consultazione diretta dei cittadini su provvedimenti specifici.
2. La consultazione si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento consiliare.
3. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull'argomento che ha formato oggetto della stessa.

Art. 47 - Il Difensore civico -

(figura soppressa dall'articolo 2, comma 186, lettera a), legge n. 191 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. b), numeri 1) e 2), legge n. 42 del 2010)

1. Le funzioni di Difensore Civico comunale possono essere attribuite mediante apposita convenzione al difensore civico della Città Metropolitana.
2. La convenzione definisce le modalità di funzionamento, le funzioni e le competenze dello stesso.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 48 - *Principi generali amministrativi* -

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, spettanti ai Responsabili di Settore, cui sovrintende il Segretario generale.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge, con appositi atti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

Art. 49 - *Organizzazione degli uffici e del personale* -

1. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, in conformità al presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità nonché tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata nelle specifiche materie.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Il Comune adegua, altresì, il proprio ordinamento al principio di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. È tenuto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
5. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività amministrativa, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati da contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 50 - Regolamento degli uffici e dei servizi -

1. Con il Regolamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla Giunta comunale, sono stabilite le norme riguardanti l'assetto organizzativo comprendente l'organigramma del personale dipendente ed il relativo funzionigramma, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura, i sistemi di coordinamento, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo interni, le linee procedurali di gestione del personale, l'esercizio delle funzioni di direzione, i sistemi di accesso all'impiego.
2. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Il Regolamento di cui al 1° comma è adottato dalla Giunta comunale, nel rispetto della Legge, della contrattazione collettiva nazionale, dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi -

1. Gli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative, nonché quelli di collaborazione esterna, sono attribuiti dal Sindaco, a seguito di provvedimento motivato.
2. Spetta ai Responsabili di Settore la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai medesimi Responsabili.
3. Spettano ai Responsabili di Settore tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario generale di cui rispettivamente all'art. 97 del Testo Unico degli Enti Locali.
4. Ai Responsabili di Settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
5. I Responsabili di Settore rispondono, in via esclusiva, direttamente in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6. Ai Responsabili spetta, altresì, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali

e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 52 - Il Segretario generale -

1. Il Comune di Calvizzano ha un Segretario generale, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Egli è, di norma, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Settori/Uffici dell'Ente e ne coordina l'attività.
3. Inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere previsto in relazione agli atti della Giunta e del Consiglio dell'Ente in assenza dei responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse di quest'ultimo;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo gestito dal Ministero dell'Interno, incardinando un rapporto di servizio a tempo determinato con il Comune, corrispondente alla durata del mandato del capo dell'Amministrazione. Il rapporto di lavoro, invece, è instaurato con il Ministero dell'Interno.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla Legge e dalla Contrattazione collettiva di categoria.
6. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 53 - Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale -

1. Il Comune può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato pieno o parziale, nel rispetto delle leggi, dei Contratti Collettivi di Categoria, nonché dei vincoli finanziari vigenti in materia.
2. Il Regolamento degli uffici e dei servizi ne disciplina il relativo rapporto di lavoro che deve essere svolto per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, con la previsione della possibilità di scioglimento anticipato.

3. L'Amministrazione, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli operatori delle collaborazioni esterne, comunque conferite, agiscono con le responsabilità civili e penali del pubblico dipendente.
5. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge.

Art. 54- Incarichi a contratto -

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Settori o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti di cui al precedente comma.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico è stabilito dalla Legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, nonché negli altri casi previsti dalla Legge.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I I SERVIZI

Art. 55 - Gestione dei servizi pubblici locali -

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e di settore, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme, anche associative, riconosciute dalla Legge, alle relative procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla Legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici con l'obiettivo di perseguire la piena soddisfazione degli utenti.
5. I servizi possono essere erogati, altresì, attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune, nelle forme e nei modi previsti dalle normative di settore.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 56 - Gestione in economia -

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendano conveniente l'affidamento mediante le altre forme di gestione né opportuna la costituzione di una società o di un'azienda speciale.
2. Tali servizi possono essere gestiti dal Comune con proprio personale (gestione diretta) oppure anche avvalendosi di soggetti esterni, ma solo per una parte del servizio, la cui titolarità rimane comunque in capo all'Ente.

Art. 57 - Concessione a terzi -

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

Art. 58 - Aziende speciali -

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale e conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.
2. L'Azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.
3. Gli Organi dell'Azienda sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda e dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva.
5. Lo statuto dell'Azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla Legge e dal presente Statuto.
6. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. La revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere motivata da gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e alle finalità dell'Amministrazione.

7. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di nomina disciplinate dallo statuto dell'Azienda ove sono, altresì, disciplinate le ipotesi della relativa revoca.
8. Spetta, altresì, al Consiglio comunale l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio.
9. Nell'ambito dello statuto aziendale è previsto un apposito organo di revisione.

Art. 59 - Istituzioni -

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire un'Istituzione.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'Ente.
3. L'Istituzione conforma la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti fermo restando l'obbligo del pareggio finanziario.
4. Sono organi dell'Istituzione, nominati dal Sindaco: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e dallo statuto dell'Istituzione, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e restano in carica per l'intero mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
6. La revoca del Presidente, dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e del Direttore – quest'ultimo può essere un dipendente dell'Ente - deve essere motivata da gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e alle finalità dell'Amministrazione.
7. Della nomina, revoca e sostituzione e data informazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
8. Il Consiglio comunale disciplina nell'apposito regolamento, le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
9. Dopo la scadenza e fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della *prorogatio* e per l'ordinaria amministrazione per la durata di 45 giorni dalla scadenza.

10. Sono atti fondamentali dell'Istituzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale:
- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
 - c) le variazioni di bilancio;
 - d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.
11. L'organo di revisione contabile del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60 - Le società di capitali -

1. Sono ammesse, in materia di servizi pubblici, le forme societarie secondo le forme e le modalità stabilite dalle specifiche norme di settore.

Art. 61 - Convenzioni -

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la stipula di apposite convenzioni con altri Enti Locali, nel rispetto delle leggi e normative di settore.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie tra gli enti contraenti.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 62 - Consorzi -

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni o Enti pubblici, nei soli casi consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 63 - Accordi di programma -

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti

pubblici, o comunque di due o più dei predetti soggetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Sindaco e delle altre amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
4. Trovano applicazione, per quanto non previsto dal presente Statuto, le leggi in materia.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 64 - *Ordinamento* -

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo Unico degli Enti Locali e del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed è coordinato con la finanza statale e con quella regionale.
2. Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine, il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.

Art. 65 - *Demanio e Patrimonio* -

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
4. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha, altresì, l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 66 - Bilanci e Documento Unico di Programmazione -

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presenta il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e delibera il bilancio di previsione finanziario, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, salvo il differimento dei termini disposto con decreto del Ministro dell'Interno.
2. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Il Documento Unico di Programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
4. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
5. Il sistema contabile del Comune garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economica e patrimoniale, attraverso l'adozione:
 - a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
 - b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
6. I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
7. Per gli organismi gestionali il DUP indica anche gli obiettivi e gli indicatori di riferimento, sia in termini finanziari, sia con riferimento a criteri e standard di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
8. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, approvato nei termini di legge, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. L'organo esecutivo allega al rendiconto una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 67 - Regolamento di contabilità -

1. Il Comune con il Regolamento di contabilità applica i principi contabili stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle

caratteristiche della propria comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

2. Il Regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni delle leggi vigenti.
4. Il Regolamento di contabilità stabilisce, altresì, le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni.
5. Lo stesso Regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. È approvato nel rispetto delle norme della parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, fatte salve le eccezioni ivi contemplate.

Art. 68 - Servizio di tesoreria -

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che può essere affidato ai soggetti previsti dalla Legge.
2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal presente Statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
3. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
4. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 69 - Revisione economico-finanziaria -

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore dei Conti, le cui modalità di nomina, le funzioni, la durata, l'indennità, la cessazione, la decadenza e la revoca sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. L'Ufficio Finanziario comunica al Tesoriere il nominativo del soggetto cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

3. Alla scadenza, si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal Regolamento. Lo stesso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili.
5. Lo stesso, tutte le volte che lo ritiene necessario, presenta al Consiglio, per il tramite del Sindaco, una relazione sull'attività svolta ed eventualmente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge in piena autonomia, risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

Art. 70 - Ciclo della performance (programmazione e misurazione) -

1. Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni, politico amministrativa, economico-finanziaria e gestionale essa è considerata “complessiva e integrata” del ciclo sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi documenti di programmazione.
2. L'attività e l'organizzazione del Comune sono ispirate ai criteri e alle logiche del “ciclo della performance”, prevedendo le fasi della programmazione degli obiettivi ed indicatori, della rendicontazione, della misurazione e della valutazione dei risultati intermedi e finali.
3. I documenti e gli strumenti di programmazione - di norma pluriennali ed aventi un contenuto coerente tra loro - sono quelli previsti dalle normative di legge, nonché quelli che il Comune individua come più adatti per il funzionamento efficiente ed efficace della struttura amministrativa e dei servizi.
4. Il sistema della programmazione, pianificazione strategica e operativa, nonché della misurazione e rendicontazione, è funzionale anche a fornire informazioni sull'andamento e realizzazione dei programmi strategici e operativi, a favore dei soggetti interessati.
5. I documenti del sistema della programmazione e rendicontazione devono essere redatti con criteri che garantiscano massima accessibilità, leggibilità e trasparenza.
6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il sistema si ispira a principi di semplicità e trasparenza.

Art. 71 - Ciclo della performance e Controlli interni -

1. Il Comune - nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa - individua strumenti e metodologie, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - e) valutare la performance organizzativa ed individuale.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo, il comune può istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 72 - Controllo sugli equilibri finanziari -

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del Segretario generale e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità ed è svolto nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 73 - Controllo di gestione -

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della

- comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.
 4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
 5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
 6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali.
 7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili e riferisce al Consiglio comunale.

Art. 74 - Determinazioni a contrattare e relative procedure -

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 - Disposizioni finali -

1. Le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 76 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto -

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, pubblicato all'Albo pretorio informatico del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio informatico del Comune.
3. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa dell'Ente e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in essa richiamati.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurarne la conoscenza.